

MORRI
ROSSETTI

ALERT

Fattura elettronica:
nuovi chiarimenti da parte dell'Agenzia



Fattura elettronica: nuovi chiarimenti da parte dell'Agazia

L'Agazia delle entrate, con la Circolare del 17 giugno 2019, n. 14/E, ha fornito nuovi chiarimenti in ordine all'obbligo generalizzato della fattura elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019.

Di seguito di fornisce una sintesi dei principali chiarimenti resi con la suddetta circolare.

Fatturazione elettronica: ambito soggettivo e oggettivo

Dal **1° gennaio 2019**, per le operazioni rilevanti ai fini IVA deve essere emessa la fattura elettronica. Tal regola che riguarda **solo** le transazioni "domestiche" ossia quelle B2B e B2C intercorse tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, subisce delle eccezioni.

Non sono tenuti all'emissione della fattura elettronica:

- a) i soggetti non residenti, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia;
- b) i soggetti che rientrano nel c.d. "regime di vantaggio", in quello c.d. "forfettario" o che si avvalgono della legge, n. 398/1991 (come le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco, nonché le associazioni sportive dilettantistiche, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi fino a 65mila euro);

È invece disposto il **divieto** di emettere le fatture elettronica, **per l'anno 2019**, da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, indipendentemente dall'opposizione manifestata dall'interessato, ai quali il legislatore ha equiparato coloro che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, se effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Emissione e registrazione delle fatture

Dal **1° luglio 2019** è possibile emettere la **fattura immediata entro 10 giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione.

Detta facoltà deve riguardare **tutte** le fatture emesse (cartacee e elettroniche).

A tale proposito, l'Agazia ha chiarito che poiché lo SdI attesta la data (e l'orario) di avvenuta "trasmissione" delle fatture, la data di effettuazione dell'operazione è sempre e comunque la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica.

Ciò significa che, anche se l'operatore decide di emettere la fattura elettronica non entro le ore 24 del giorno dell'operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la **data dell'operazione** e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Nel caso di una cessione di beni effettuata in data **28 settembre 2019**, la fattura **immediata** che la documenta potrà essere:

- emessa (ossia generata e inviata allo Sdl) il **medesimo giorno**: in tal caso "data dell'operazione" e "data di emissione" coincideranno ed il campo "Data" della sezione "Dati Generali" verrà compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
- generata il giorno dell'operazione e trasmessa allo Sdl entro i 10 giorni successivi (ad esempio l'8 ottobre 2019): la data della fattura (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) verrà valorizzata sempre con la data dell'operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
- generata e inviata allo Sdl in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l'operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019): in tale ultima ipotesi, la data della fattura (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) verrà valorizzata sempre con la data dell'operazione (28 settembre 2019)

Riguardo all'ipotesi di emissione di **fattura differita**, che ricordiamo può essere emessa **entro il 15 del mese successivo**, viene risolta la questione della data da indicare in fattura.

Viene infatti precisato che la data da indicare nella fattura è quella relativa all'ultima operazione effettuata nel mese al quale la stessa si riferisce, indipendentemente dal fatto che la medesima venga emessa entro il giorno 15 del mese successivo.

Nel caso di emissione della **fattura differita** relativa a tre consegne effettuate il 2, 10 e 28 settembre 2019, la fattura deve riportare la data dell'ultima consegna (28 settembre 2019); la stessa può poi essere trasmessa allo Sdl tra il 1° e il 15 ottobre 2019.

Per quel che attiene i termini per l'annotazione delle fatture emesse - la quale può avvenire **entro il giorno 15** del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni - l'Agenzia ha chiarito, che una fattura emessa l'8 ottobre 2019, relativa ad un'operazione effettuata il 28 settembre 2019, può essere annotata entro il 15 ottobre con riferimento al mese precedente (settembre), concorrendo alla relativa liquidazione dell'IVA (ad esempio, per i contribuenti che procedono su base mensile, entro il 16 ottobre con riferimento a settembre).

Reverse charge e autofatture

L'Agenzia ha reso chiarimenti anche in ordine all'emissione di autofatture e all'applicazione del meccanismo del *reverse charge*:

- ✓ quando sussiste l'obbligo di emettere una vera e propria **autofattura** (i.e. omaggi) **questa deve essere dovrà essere elettronica via Sdl** (con l'unica eccezione delle prestazioni rese da soggetti *extra Ue*, per le quali vige l'esterometro);
- ✓ nei casi di *reverse charge*, se questo è **interno** (i.e. servizi di pulizia), o comunque la fattura che si deve integrare è già stata veicolata tramite Sdl, **il documento integrato non ha obbligo di essere inviato allo Sdl**.

Parimenti, nelle ipotesi di *reverse charge* **esterno** (i.e. acquisti da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi Ue), **l'obbligo di fatturazione elettronica non sussiste**, in quanto è sostituito dall'esterometro, che potrà comunque essere evitato laddove il fornitore comunitario abbia emesso la fattura elettronica.

Esterometro

Dopo aver ribadito che i soggetti tenuti alla compilazione e all'invio dell'esterometro sono gli stessi che hanno l'obbligo di emettere le fatture in formato elettronico, l'Agenzia ha precisato che sono esclusi dall'invio dell'esterometro i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio, i forfettari e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno conseguito proventi dalle attività commerciali fino a 65.000 euro.

Imposta di bollo

Interessante è il chiarimento sul servizio che, in base all'articolo 6 del DM 17 giugno 2014, l'Agenzia delle entrate offre ai contribuenti, vale a dire rendere preventivamente noto l'ammontare dell'imposta, inserendo l'informazione nel portale Fatture e Corrispettivi, così da consentirne il pagamento tramite F24 o con addebito su conto corrente. Tale servizio può tenere in considerazione le sole fatture inviate tramite Sdl e non scartate nel trimestre di riferimento, con l'ovvia conseguenza che il *quantum* calcolato andrà integrato in riferimento a tutte le fatture elettroniche *extra* Sdl da assoggettare a imposta.

Sanzioni

Per quel che attiene il regime sanzionatorio, con specifico riferimento al **primo semestre 2019**, è previsto che:

- a) le sanzioni **non si applicano** se la fattura elettronica è regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA;
- b) la sanzione di cui all'art. 1, co. 6, del DLgs n. 471/1997, si applica nella misura del **20%** se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

Sebbene la disapplicazione/riduzione delle sanzioni sino al **30 giugno 2019** si applichi tanto ai soggetti che liquidano l'IVA mensilmente quanto trimestralmente, la stessa non si estende a fattispecie diverse da quelle espressamente individuate (i.e. omesso versamento IVA; utilizzo dei crediti IVA non spettanti, etc.).

Infine l'Agenzia ha precisato che per i **solì** contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'IVA mensilmente, le indicazioni di cui alla lett. b) si applicano fino al **30 settembre 2019**.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per qualunque ulteriore chiarimento dovesse rendersi necessario.

Per maggiori informazioni, potete contattare:
Davide Rossetti ([Davide.Rossetti@MorriRossetti.it](mailto: Davide.Rossetti@MorriRossetti.it))
Name Partner, o Roberta De Pirro
([Roberta.DePirro@MorriRossetti.it](mailto: Roberta.DePirro@MorriRossetti.it))
Responsabile del Centro Studi

Morri Rossetti | Piazza Duse, 2 – 20122 Milan | MorriRossetti.it